



Il presente allegato è costituito da
n. 7 pagine

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO "A"

OCM Vino Misura "Investimenti"

**OCM Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura
Investimenti. Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318. Circolare del
coordinamento Agea n. 25100 del 6 aprile 2020, Istruttorie Operative n. 27 del
16/04/2020.**

**Proroghe e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure
urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19**

Disposizioni operative



1. PREMESSA

Il presente allegato disciplina le modalità di presentazione delle domande di proroghe e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le deroghe e proroghe di cui al DM 3318/2020 e Istruzioni Operative n. 27 del 16/04/2020 si applicano ai progetti biennali, ammessi al finanziamento nella campagna 2018/2019, ed ai progetti annuali e biennali, ammessi al finanziamento nella campagna 2019/2020.

2. DEROGHE E PROROGHE

I beneficiari che hanno un progetto annuale o biennale per la campagna 2019/2020, oppure un progetto biennale per la campagna 2018/2019, potranno variare i tempi di realizzazione del progetto rispetto a quanto richiesto inizialmente ed ammesso al finanziamento.

Pertanto, ai beneficiari sarà consentito di presentare le seguenti istanze:

1. variante per modificare un progetto annuale 2019/2020, ammesso al finanziamento, in progetto biennale con possibilità di richiedere l'anticipo;
2. variante per modificare un progetto biennale 2019/2020, ammesso al finanziamento, in progetto triennale con possibilità di richiedere l'anticipo, ove non già richiesto;
3. variante per modificare un progetto biennale 2018/2019, ammesso al finanziamento, in progetto triennale con possibilità di richiedere l'anticipo esclusivamente nel caso in cui il beneficiario non abbia già percepito il contributo in anticipo.

Sempre nell'ambito delle varianti, i beneficiari potranno presentare anche delle modifiche che interverranno a livello strategico sul progetto iniziale rispetto a quanto ammesso al finanziamento.

A titolo di chiarimento, per istanze di variante ad un progetto si intendono tutte le varianti fino ad oggi trattate con le istruzioni operative nell'ambito di ogni campagna di riferimento.

Nello specifico:

- varianti amministrative intese quale modifica dei tempi di realizzazione progetto (citate nei precedenti capoversi 1, 2 3),
- varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento,
- recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,
- rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi.

Le Istanze di variante saranno trasmesse, per mezzo PEC al Servizio Territoriale competente per territorio:

Servizio Territoriale di Bari: upa.bari@pec.rupar.puglia.it ,
Servizio Territoriale di Brindisi: upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it ,
Servizio Territoriale di Foggia: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it ,
Servizio Territoriale di Lecce: upa.lecce@pec.rupar.puglia.it ,
Servizio Territoriale di Taranto: upa.taranto@pec.rupar.puglia.it ,

e per conoscenza al Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità al seguente indirizzo: vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it.



Pertanto, in deroga alle procedure in essere che prevedono esclusivamente la presentazione telematica delle istanze di variante, nella attuale situazione di emergenza le istanze di variante potranno essere trasmesse dal beneficiario anche in modalità diversa da quella telematica.

Resta intesa che, nel caso in cui il beneficiario intenda avvalersi dell'inoltro della istanza tramite la funzione telematica predisposta in ambito Sian, potrà farlo come da prassi per il tramite:

- di un CAA accreditato dall'OP Agea, previo conferimento di un mandato da parte del richiedente;

oppure

- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

3. MODIFICA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

La procedura da eseguire, al fine di permettere la modifica della durata dei tempi di realizzazione, sarà la seguente:

- Per le modifiche dei **progetti annuali 2019/2020** ammessi al finanziamento, in progetti biennali, il beneficiario può procedere tramite due modalità.
 - 1) Invio dell'istanza di variante tramite l'applicativo sian. Il funzionario istruttore del Servizio Territoriale, competente per territorio, procederà alla modifica del progetto mediante l'istruttoria della variante presente nel sian.
 - 2) Invio dell'istanza di variante tramite PEC al Servizio Territoriale competente per territorio. Il funzionario istruttore del Servizio Territoriale, competente per territorio, procederà alla modifica del progetto mediante l'istruttoria integrativa presente nel sian.

Le procedure sopra descritte, permetteranno al beneficiario l'eventuale presentazione di una domanda di pagamento anticipo corredata dalla relativa polizza, che risulterà emessa nel rispetto delle nuove scadenze, e sia la successiva domanda di pagamento saldo a conclusione del progetto.

Inoltre il Servizio territoriale competente per territorio provvederà a comunicare la modifica approvata per mezzo PEC al Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità.

- Per la modifica di durata dei **progetti biennali 2019/2020 e 2018/2019**, ammessi al finanziamento, in progetti triennali, il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità dovrà procedere, telematicamente, tramite l'applicativo predisposto in ambito Sian per l'inserimento delle proroghe per singolo beneficiario.

Pertanto, il beneficiario che intende avvalersi della possibilità di modificare il progetto biennale, ammesso al finanziamento, in progetto triennale, dovrà inoltrare tramite PEC l'istanza di modifica della durata del progetto al Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e per conoscenza al Servizio Territoriale competente per territorio, non essendo previsto l'inoltro in forma telematica.

Il funzionario Istruttore del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, tramite la funzione di inserimento delle proroghe per singolo beneficiario, dovrà inserire quale data di "proroga":



- per i progetti biennali 2019/2020 il termine nazionale del 15 luglio 2022, inteso come termine ultimo per la realizzazione dei progetti triennali;
- per i progetti biennali 2018/2019 il termine nazionale del 31 agosto 2021, inteso come termine ultimo per la realizzazione dei progetti triennali

L'OP Agea procederà alla convalida della suddetta "proroga" intesa quale modifica della durata del progetto da biennale a triennale.

Come evidenziato precedentemente, per i progetti biennali 2018/2019 modificati in triennali sarà possibile presentare la domanda di pagamento anticipo solo nel caso in cui non sia già presente una domanda di pagamento anticipo rilasciata.

Completata la procedura di convalida "proroga" il beneficiario che vorrà presentare la domanda di pagamento anticipo, dovrà corredare la domanda stessa con l'apposita polizza, avvalendosi della prevista procedura informatica presente sul portale Sian.

Contestualmente, l'Ente garante dovrà emettere, tramite procedura ordinaria e, pertanto, non tramite portale Sian, una appendice alla polizza in modifica al modello della polizza fidejussoria stessa per quanto attiene i termini di realizzazione progetto e scadenza della stessa polizza.

Nello specifico, nell'appendice, in modifica di quanto indicato nella polizza madre (pag. 3/7 del modello precompilato), dovrà essere riportato:

- a) la data del "termine ultimazione lavori":
 - 15 luglio 2022 per i progetti triennali 2019/2020,
 - 31 agosto 2021 per i progetti triennali 2018/2019
- b) il dato afferente alla "scadenza ultima": la data del termine lavori rinnovata in automatico per ulteriore n. 4 semestri a decorrere dalla data "termine ultimazione lavori".

L'appendice di cui sopra dovrà essere inoltrata in originale al Servizio Territoriale competente per territorio in allegato alla polizza; se la polizza è già in possesso dell'OP Agea verrà inoltrata solo l'appendice.

Il Servizio Territoriale competente per territorio dovrà esclusivamente accertarsi che i termini indicati nella appendice alla polizza siano corretti, successivamente dovrà procedere alla acquisizione e convalida delle polizze, come da procedura consolidata ed indicata in tutte le istruzioni operative mentre, per quanto attiene l'appendice alla polizza questa dovrà essere allegata alla polizza e trasmessa alla OP Agea.

Sarà di esclusiva competenza dell'OP Agea procedere alla acquisizione, inserimento e richiesta di convalida della appendice alla polizza.

Le nuove scadenze sono da intendersi quali nuove tempistiche entro le quali i progetti dovranno essere realizzati a seguito della variante che interverrà sulla modifica dei tempi di realizzazione del progetto stesso (da annuale a biennale e da biennale a triennale) e dovranno essere presentate le domande di pagamento di saldo.

Nello specifico:

- il progetto annuale 2019/2020 (termine realizzazione 31/08/2020) che verrà modificato in progetto biennale, avrà una nuova scadenza per realizzare il progetto disposta al 15/07/2021 (salvo successive ed eventuali deroghe e proroghe non prevedibili in questa fase);



- il progetto biennale 2019/2020 (termine realizzazione 15/07/2021) che verrà modificato in progetto triennale, avrà una scadenza per realizzare il progetto disposta al 15/07/2022 (salvo successive ed eventuali deroghe e proroghe non prevedibili in questa fase).
- il progetto biennale 2018/2019 (termine realizzazione 31/08/2020) che verrà modificato in progetto triennale, avrà una scadenza per realizzare il progetto disposta al 31/08/2021 (salvo successive ed eventuali deroghe e proroghe non prevedibili in questa fase).

4. MODIFICHE AI PROGETTI

La variante ad un progetto, stante l'attuale situazione di emergenza, potrà essere anche di natura strategica rispetto a quanto inizialmente ammesso al finanziamento.

Anche per tali tipologie di varianti, il Servizio Territoriale, competente per territorio, procederà, tramite la funzione predisposta in ambito Sian per eseguire le istruttorie integrative, ad inserire le modifiche richieste dai beneficiari, ovvero nel caso in cui il beneficiario si sia avvalso dell'inoltro dell'istanza in modalità telematica, le modifiche verranno eseguite tramite l'istruttoria della variante come da procedura telematica consolidata in ambito Sian.

Le istanze di variante dovranno intendersi già autorizzate preventivamente, ovvero al momento dell'inoltro dell'istanza, da parte del beneficiario, presso il Servizio Territoriale, competente per territorio.

L'autorizzazione preventiva delle istanze di variante non deve intendersi quale ammissibilità incontestabile al pagamento, ma solo l'autorizzazione a procedere con la modifica al progetto senza necessità per il beneficiario di dover attendere il riscontro di accoglimento da parte del Servizio Territoriale, competente per territorio.

Solo nel caso in cui il beneficiario lo ritenga opportuno, nella fase di inoltro della istanza di variante, potrà richiedere al Servizio Territoriale, competente per territorio, un parere sulla fattibilità della variante da apportare al progetto prima di dar seguito alla modifica stessa.

A titolo di chiarimento, nel rispetto di quanto disposto dal DM 3318/2020 ogni modifica, nella fase attuale, deve intendersi autorizzata preventivamente, ovvero al momento dell'inoltro della richiesta da parte del beneficiario al Servizio Territoriale, competente per territorio. Le istruttorie integrative, o istruttorie alle varianti, trattate in questa sede, servono **ESCLUSIVAMENTE** per effettuare la modifica telematica e permettere ai beneficiari di presentare le rispettive domande di pagamento anticipo, in caso di modifica dei tempi di realizzazione, e la successiva domanda di pagamento saldo, ovvero permettere la compilazione delle domande di pagamento saldo con le modifiche richieste a livello di progetto che, se non inserite telematicamente tramite le richiamate istruttorie, sarebbe impossibile inserire nelle stesse domande di pagamento saldo.

Le istanze di variante saranno assoggettate alla verifica di ammissibilità nella fase di istruttoria delle domande di pagamento saldo. Si fa salva la facoltà del Servizio Territoriale competente procedere alla verifica nel momento opportuno.

Le procedure di verifica di cui ai precedenti capoverso, ai fini dell'ammissibilità al pagamento, dovranno intendersi quelle previste dalle Istruzioni operative per la campagna di riferimento 2019/2020, per i progetti 2019/2020, e per la campagna di riferimento 2018/2019 per i progetti biennali 2018/2019, salvo successive ed eventuali deroghe.

Alle istanze di varianti, che intervengono sulle modifiche delle operazioni di un progetto, i beneficiari dovranno allegare:



1. una breve relazione nella quale dovrà essere descritta:
 - la tipologia di modifica che interverrà sul progetto rispetto a quanto inizialmente ammesso al finanziamento;
 - fornire l'evidenza della coerenza della modifica apportata, e che la stessa permetterà comunque la realizzazione di un progetto, inteso nel suo complesso, funzionale;
2. la documentazione necessaria, in base alla tipologia di variante, per permettere al Servizio Territoriale, competente per territorio, di eseguire l'istruttoria integrativa telematica, ovvero l'istruttoria dell'istanza di variante se presentata telematicamente.

Il Servizio Territoriale competente per territorio, convaliderà le istanze presentate e procederà, tramite le istruttorie integrative telematiche, ovvero tramite istruttoria dell'istanza di variante se presentata telematicamente, ad apportare le varianti richieste rispetto al progetto inizialmente approvato.

Resta valida la disposizione che ogni modifica non potrà determinare un aumento della spesa complessiva ammessa al finanziamento nella fase della istruttoria di aiuto.

Le spese/fatture per ogni attività correlata alla variante deve intendersi ammessa/eleggibile dalla data in cui il beneficiario inoltra l'istanza di variante al Servizio Territoriale competente per territorio.

Le richiamate istanze dovranno pervenire entro la campagna in corso 2019/2020 (esercizio finanziario 2020), nel rispetto del riconoscimento dello stato di emergenza del COVID-19.

Tutte le istanze dovranno essere presentate non oltre i trenta giorni solari che precedono i termini per la presentazione delle domande di pagamento saldo, verrà considerato quale termine ultimo la data del 31 agosto 2020.

5. TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO ANTICIPO

Nell'ambito dei progetti biennali 2018/2019 modificati in progetti triennali (termine realizzazione 31 agosto 2021) il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento anticipo è disposto al 31 agosto 2020, laddove l'anticipo non sia stato già erogato.

Nell'ambito dei progetti annuali 2019/2020 modificati in progetti biennali (termine realizzazione 15 luglio 2021) il termine per la presentazione delle domande di pagamento anticipo da liquidare nell'esercizio finanziario 2020 è disposto al 31 agosto 2020; le domande di pagamento anticipo da liquidare nell'esercizio finanziario 2021 potranno essere presentate a far data dal 1° novembre 2020 ed entro e non oltre il 30 aprile 2021.

Nell'ambito dei progetti biennali 2019/2020 modificati in progetti triennali (termine realizzazione 15 luglio 2022) il termine per la presentazione delle domande di pagamento anticipo da liquidare nell'esercizio finanziario 2020 è disposto al 31 agosto 2020; le domande di pagamento anticipo da liquidare nell'esercizio finanziario 2021 potranno essere presentate a far data dal 1° novembre 2020 ed entro e non oltre il 31 agosto 2021.

Quanto sopra, salvo diversa disposizione che possono prevedere termini anticipati rispetto a quelli nazionali, e salvi ulteriori ed eventuali deroghe e proroghe.

6. DEROGHE ALLE PENALI DI ALL'ART. 6 DEL DM 911/2017

Alle domande di pagamento saldo annuale 2019/2020 e saldo biennale 2018/2019, presentate in questa campagna, laddove i beneficiari non abbiano potuto ultimare le



operazioni di investimento o non abbiano potuto spendere integralmente gli anticipi ricevuti, non si applicano per le penalità di cui all'art. 6 del DM 911/2017.

Nella fase di compilazione delle suddette domande di pagamento per la spesa non sostenuta, oppure sostenuta parzialmente rispetto alla spesa ammessa al finanziamento, sarà sufficiente indicare il flag sulla dicitura "economia" e si potrà completare e rilasciare senza anomalie le rispettive domande di pagamento.

7. RILASCIO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E FIRMA DIFFERITA

Per la compilazione delle domande di pagamento di saldo annuale 2019/2020, pagamento di saldo biennale 2018/2019 e pagamento di anticipo è prevista la possibilità di accedere alle modalità di presentazione con firma differita presso i CAA e i Liberi Professionisti fintanto perdura lo stato di emergenza del COVID_19.

I termini per la regolarizzazione della firma sono quello definiti dalla Circolare del Coordinamento 24085 del 31/03/2020 e successive Istruzioni operative n. 25841 de 09/04/2020.

Salvo quanto sopra riportato e salvo eventuali e successive deroghe e proroghe, si riconfermano le disposizioni contenute nelle Istruzioni Operative per le campagne di riferimento 2018/2019 e 2019/2020.

P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Francesco Mastrogiacomo